



# **COMUNE DI FABRIANO**

PROVINCIA DI ANCONA

## **RELAZIONE SULL' ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNUALITA' 2018**

*(Art. 20, comma 4, D. Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175)*



## INDICE

Premessa .....	3
1. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano .....	4
1.1 FARMACOM FABRIANO S.R.L. ....	6
1.1.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016. ....	6
1.1.2 Interventi di razionalizzazione.....	7
1.2 AGRICOM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.....	9
1.2.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016. ....	9
1.2.2 Interventi di razionalizzazione.....	10
1.2.3 Stato di attuazione. ....	11
1.3 ANCONAMBIENTE S.P.A. ....	12
1.3.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016. ....	12
1.3.2 Interventi di razionalizzazione.....	13
1.4 VIVASERVIZI S.P.A. ....	16
1.4.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016. ....	16
1.4.2 Interventi di razionalizzazione.....	17
1.5 MECCANO S. CONS.LE P.A. ....	18
1.5.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016. ....	18
1.5.2 Interventi di razionalizzazione.....	19
1.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC. CONS. A R.L. ....	20
1.6.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 .....	21

## Premessa

L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), così come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 100 del 16/06/2017, dispone che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente, con proprio provvedimento, una analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi, le amministrazioni rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, da applicare al triennio 2017-2019, dando atto che si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio 2015-2017 per quanto riguarda l'adozione del piano di razionalizzazione annualità 2017 e per il triennio 2016-2018 per quanto riguarda l'adozione del piano di razionalizzazione annualità 2018 (vedi art. 26, comma 12-quinquies del TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Il Comune di Fabriano ha approvato la revisione annuale delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019, che costituisce un aggiornamento del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 24, comma 1 del TUSP detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 che, a sua volta, costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato con Decreto Sindacale n. 160 del 06/08/2015, sulla base degli indirizzi strategici relativi agli obiettivi da raggiungere con l'adozione di tale piano espressi dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 86 del 30/07/2015.

**L'art. 20, comma 4, del TUSP**, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti. La relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica.

Nel rispetto degli indirizzi forniti dal Dipartimento del Tesoro in condivisione con la Corte dei Conti, nella relazione di cui all'art. 20, comma 4 del TUSP, vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:

- a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente;


**b)** sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica.

Infatti, per le partecipazioni che sono state dismesse è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti.

Per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel precedente piano adottato al 31/12/2018, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione.

### 1. Le partecipazioni societarie del Comune di Fabriano


Come risultante dalla Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019, il Comune di Fabriano, al 31 dicembre 2018 ha partecipazioni dirette e indirette nelle società di seguito elencate:



Al 31 dicembre 2018, il Comune di Fabriano possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società:

	Società/ente	C.F. Partita Iva	% partecipazione diretta	Società partecipa te Comune di Fabriano	Note
1	<b>FARMACOM FABRIANO S.r.l.</b>	02286900424	<b>100%</b>	Si	Società controllata
2	<b>AGRICOM S.r.l. In liquidazione</b>	02293460420	<b>100%</b>	Si	Società controllata
3	<b>ANCONAMBIENTE S.p.a.</b>	01422820421	<b>5,398%</b>	Si	Società pubblica affidataria di servizi
4	<b>VIVA SERVIZI S.p.a.</b>	02191980420	<b>4,37%</b>	Si	Società pubblica affidataria di servizi
5	<b>MECCANO Soc. Cons. p.a.</b>	01146570427	<b>0,80%</b>	Si	Società consortile a partecipazione pubblica- privata non affidataria di servizi
6	<b>COLLI ESINI SAN VICINO Soc. Cons. a r.l.</b>	01119560439	<b>1,66%</b>	Si	Società consortile a partecipazione pubblica- privata non affidataria di servizi

### 1.1 FARMACOM FABRIANO S.R.L.



NATURA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata con unico socio
PARTITA IVA	02286900424
CODICE FISCALE	02286900424
DATA COSTITUZIONE	26/04/2006
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	175433
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
SITO WEB	<a href="http://www.farmaciafarmacomfabriano.it/">http://www.farmaciafarmacomfabriano.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	farmacomfabriano@legalmail.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 20.000,00
ATTIVITA'	L'espletamento del servizio farmaceutico mediante gestione delle due farmacie comunali operanti nel territorio Codice Ateco 477310

#### 1.1.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019, la **Farmacom Fabriano srl** produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art. 4, comma 1) ed il vincolo di attività (art. 4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma, lettera a) del TUSP.

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2018 è pari a 10 unità, come da nota integrativa al bilancio 2018, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Farmacom Fabriano srl non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- nel triennio precedente 2016-2018 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si consideri che il compenso riconosciuto all'amministratore unico della società è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Farmacom Fabriano srl ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei.

### **1.1.2 Interventi di razionalizzazione.**

Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019, la partecipazione in Farmacom Fabriano srl viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

Tuttavia si fa presente che attualmente la società, a totale partecipazione pubblica, gestisce le due farmacie comunali sulla base del contratto di servizio Rep. n. 6850 del 24/04/2007 scaduto il 30/04/2017.

Pertanto, sebbene l'Amministratore Unico della Farmacom Fabriano srl continui ad operare in quanto confermato dall'attuale Amministrazione Comunale, si fa presente l'opportunità di procedere all'approvazione di un nuovo contratto di servizio rivedendo i contenuti dello stesso alla luce, altresì, delle nuove disposizioni normative del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D.lgs. n. 175/2016.

Si precisa, inoltre, che attualmente una dipendente del Comune di Fabriano svolge la propria attività in comando presso le Farmacie Comunali sin dall'anno 2006.

A tal proposito si richiama l'attenzione sull'istituto del comando che è stato individuato dalla giurisprudenza in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico è destinato a prestare servizio presso una P.A. diversa da quella di appartenenza, senza che si abbia la costituzione di un nuovo rapporto di impiego con l'ente destinatario della prestazione, il quale sarà tenuto soltanto a rimborsare all'amministrazione di appartenenza il trattamento economico fondamentale.

La Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 12/2017/QMIG ha evidenziato che le caratteristiche fondamentali dell'istituto del comando, disciplinato originariamente dagli artt. 56 e 57 del DPR n.3/1957 e poi dalla contrattazione collettiva di settore e dal D. Lgs. n. 267/2000, come da richiamo operato dall'art. 70, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, sono la temporaneità e l'interesse dell'amministrazione ricevente.

Per quanto sopra esposto l'istituto del comando trova applicazione tra amministrazioni pubbliche ed ha natura temporanea.


Nel caso di specie occorre rilevare che i dipendenti della Farmacom Fabriano srl non sono dipendenti pubblici in quanto la stessa società non si configura come amministrazione pubblica ma trattasi di società di capitale disciplinata dall' art. 2462 e seguenti del Codice Civile.

A tal proposito l'orientamento consolidato della Corte dei Conti ha espressamente chiarito che i dipendenti delle società partecipate **non possono considerarsi dipendenti pubblici** ancor più alla luce della disciplina speciale introdotta dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 che espressamente prevede: *"[...] ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi"*.

Pertanto, come già rilevato con propria nota Prot. n. 41720 del 05/10/2018 e nella relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione annualità 2017 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 19/12/2019, si invita l'Amministrazione Comunale a far transitare l'unità di personale, che risulta ancora dipendenti del Comune di Fabriano e illegittimamente inserita tuttora nella dotazione organica dell'Ente, alle dipendenze della società Farmacom Fabriano srl alla quale è stato affidato il servizio di gestione delle farmacie comunali nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.



## 1.2 AGRICOM S.R.L. IN LIQUIDAZIONE



NATURA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata con unico socio
PROCEDURE IN CORSO	In liquidazione dal 13/10/2018
PARTITA IVA	02293460420
CODICE FISCALE	02293460420
DATA COSTITUZIONE	21/06/2006
DATA SCADENZA	30/06/2025
CAMERA DI COMMERCIO	176064
SEDE LEGALE	Piazza del Comune n. 1 – 60044 Fabriano
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	agricomsrl.fabriano@pec.coldiretti.it
CAPITALE SOCIALE	Euro 10.000,00
ATTIVITA'	La società ha per oggetto in senso coerente e funzionale al complesso degli ulteriori servizi ad interesse generale erogati dall'Amministrazione comunale, lo svolgimento di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse.

### 1.2.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

Nella relazione tecnica allegata alla Deliberazione stessa, alla quale integralmente si rimanda, è emerso che, da un esame delle attività svolte, **l'Agricom srl** non possiede sia i requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente (art. 4, comma 1) che di svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016. In riferimento all'analisi della partecipazione nella società rispetto ai parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 è emerso che:

*Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2018*

- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. a) in quanto non rientra in alcune delle categorie di cui all'art. 4 per le motivazioni sopra riportate;
- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2 lett. d) in quanto ha conseguito un fatturato medio inferiore ad euro 500.000,00 nel triennio precedente;
- la società si ritrova nelle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. f) in quanto, da una analisi delle condizioni economiche-finanziarie alla data del 23/09/2016, dettagliatamente riportate nella relazione tecnica allegata alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 19/10/2017 (alla quale integralmente si rimanda) emergeva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 24, c.1 del D.Lgs. n. 175/2016, il Consiglio Comunale ha deliberato l'estinzione della Agricom srl mediante messa in liquidazione della stessa atteso che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 24, c. 6 del D.Lgs. 175/2016.

Altrettanto è emerso in sede di revisione periodica delle partecipate al 31/12/2017 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 166 del 18/12/2018, come riportato nell'allegata Relazione Tecnica alla medesima deliberazione. Più specificatamente in riferimento all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si rilevava quanto segue:

- la società ha avuto risultati economici quando positivi quando negativi;
- dalla nota informativa contenente i crediti e debiti reciproci tra Comune di Fabriano e Agricom srl al 31/12/2017, allegata al Conto Consuntivo anno 2017 ai sensi dell'art.6, comma 4, D.L. n.95/2012, la Società presentava nei confronti dell'Ente un debito di € 107.181,10 relativo ad obblighi di pagamenti di cui al contratto di servizio Rep. n. 6814 del 30/06/2006, determinando nel bilancio del Comune di Fabriano la registrazione di residui attivi non riscossi che comunque incidono sugli equilibri generali di bilancio. A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art.147-quinquies, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000: *"il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*;
- la società Agricom srl presentava una apprezzabile **esposizione debitoria** nei confronti delle banche, **comunque elevata** rispetto all'Attivo Circolante;

### 1.2.2 Interventi di razionalizzazione.

Pertanto l'Assemblea straordinaria dei soci del 19/10/2018, giusto verbale Rep. n. 11223, a firma del notaio Cesare Ottoni ha deliberato:

- di porre la società in liquidazione, con decorrenza dalla data odierna;
- di attribuire i poteri per la liquidazione della società, per il prossimo triennio, decorrente dalla data di accettazione della carica, ad un liquidatore unico, che viene nominato nella persona del Dott. Mauro Uffizialetti, nato a Fabriano il 10/10/1956 con domicilio a Fabriano, viale S. Scala n. 69/F;
- di conferire al liquidatore medesimo tutti i più ampi poteri necessari per lo svolgimento e la concreta realizzazione della liquidazione stessa.
- Il liquidatore ha accettato la carica successivamente allo scioglimento anticipato della società e la stessa è stata iscritta nel registro delle imprese in data 13/03/2019.

Con nota Prot. n. 1241 del 22/03/2019 il liquidatore ha comunicato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Agricom srl con effetto dal 13 novembre 2018 (data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese di Ancona).

Passando all'analisi della partecipazione in Agricom srl in liquidazione al 31/12/2018, come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale

n. 109 del 19/12/2019, in considerazione dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si prende atto che continuano a sussistere le condizioni di cui all'art.20, comma 2 lett. a), b) f) già rilevate nella revisione ordinaria al 31/12/2017.

Più specificatamente in riferimento alla condizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, si rileva quanto segue:

- dalla nota informativa contenente i crediti e debiti reciproci tra Comune di Fabriano e Agricom srl al 31/12/2018, allegata al Conto Consuntivo anno 2018 ai sensi dell'art.6, comma 4, D.L. n.95/2012, la Società presenta nei confronti dell'Ente un debito di € 138.077,01 rispetto ad € 107.181,10 al 31/12/2017 relativo ad obblighi di pagamenti di cui al contratto di servizio Rep. n. 6814 del 30/06/2006, con un incremento di € 30.895,91.

### **1.2.3 Stato di attuazione.**

Si riporta di seguito l'andamento della liquidazione di Agricom srl al **31/12/2019**

Come riportato dal liquidatore Dott. Mauro Uffizialetti nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2019, l'art. 6 del D. Lgs. 19 Agosto 2016, n.175 dispone che le società a controllo pubblico adottino particolari sistemi, codici di condotta e regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività sociale ai principi di legalità, efficienza, integrità e trasparenza.

In particolare tale fattispecie veniva ad estrinsecarsi nella costituzione di presidi volti alla valutazione del rischio di crisi aziendale, alla adozione di strumenti idonei per la verifica dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale, alla predisposizione di procedure di analisi di eventi e circostanze che individualmente, o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.


La procedura liquidatoria in cui si trova attualmente la società vanifica l'esistenza di tali presidi, e la gestione della liquidazione, ivi incluso l'esercizio provvisorio, viene effettuata dal Liquidatore con una informativa trasparente al socio unico sulle attività poste in essere e dietro sostanziali indicazioni fornite dal socio unico stesso.

Con riferimento all'attività svolta in esercizio provvisorio, in ordine al rischio di credito, la tipologia dei debitori, sia per quanto riguarda i conferimenti dei cereali biologici che per quanto riguarda le vendite dei bovini, non presenta aree di rischio né sull'entità né sui tempi di incasso, tenuto conto, in particolare, che la vendita dei bovini durante la liquidazione avviene in forma prudenziale con pagamento a consegna della merce.

La gestione finanziaria della liquidazione presenta un rischio di liquidità riferito ai tempi di incasso delle varie contribuzioni agricole da parte degli enti preposti. Il rischio di liquidità è altresì insito nelle possibili azioni pignoratorie che potrebbero essere esperite dai creditori (fornitori ed istituti di credito) per debiti sorti nel periodo antecedente la messa in liquidazione della società, il cui pagamento è stato sospeso dal liquidatore a fronte degli impegni correnti. Tale rischio influenza conseguentemente il rischio di variazione dei flussi finanziari.

Per quanto riguarda la gestione della tesoreria aziendale, le operazioni poste in essere sono ispirate a criteri di prudenza e di assenza di rischio, con impegni di spesa che vengono presi esclusivamente previa la relativa disponibilità di provvista finanziaria.

### 1.3 ANCONAMBIENTE S.P.A.



NATURA GIURIDICA	Società per azioni
PARTITA IVA	01422820421
CODICE FISCALE	01422820421
DATA COSTITUZIONE	29/09/1995
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	130361
SEDE LEGALE	Via del Commercio 27 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 280981
SITO WEB	<a href="http://www.anconambiente.it/">http://www.anconambiente.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	<a href="mailto:segreteria@pec.anconambiente.it">segreteria@pec.anconambiente.it</a>
CAPITALE SOCIALE	Euro 5.164.240
ATTIVITA'	Svolgimento dei servizi di igiene urbana ovvero servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie ed in tutte le fasi: raccolta, spezzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio e smaltimento Codice Ateco 38.11.00

#### 1.3.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019 la società **Anconambiente S.p.A.** produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP, strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma, lettera a) del TUSP.

Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2018 è pari a 311,75 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2018, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la società Anconambiente S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- nel triennio precedente 2016-2018 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- non sussistono la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP, atteso che l'Assemblea territoriale d'ambito ATA Rifiuti ha confermato l'indirizzo di valutare in sede istruttoria la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento con il modello dell'in-house ad un nuovo costituendo potenziale gestore unico. Pertanto il progetto di scissione parziale non proporzionale del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Multiservizi è temporaneamente sospeso in attesa di tali determinazioni;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare la società Anconambiente S.p.A. ad altre società partecipate dal Comune di Fabriano posto che le stesse operano in settori disomogenei e che è in atto il progetto di scissione parziale non proporzionale del ramo relativo all'igiene urbana ("il ramo Ambiente") di Anconambiente in favore di Multiservizi sebbene temporaneamente sospeso per le motivazioni sopra riportate.

### 1.3.2 Interventi di razionalizzazione.

Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019, la partecipazione in **Anconambiente S.p.A.** viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

A tal proposito si fa presente che con la Deliberazione dell'Assemblea n. 20 del 27.07.2017, l'ATA ha provveduto ad affidare la gestione del servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ATO 2 Ancona, secondo il modello del c.d. "in house providing", alla società di nuova costituzione e costituenda ad iniziativa congiunta della "Multiservizi S.p.A." e della "Ecofon Conero S.p.A."

La suddetta Deliberazione n. 20 del 27.07.2017 è stata oggetto di apposita impugnazione in sede giurisdizionale, la quale ha dato luogo ad un duplice procedimento avanti al T.A.R. per le Marche rispettivamente proposto dalla Marche Multiservizi S.p.A. e dalla Rieco S.p.A. che si è concluso in data 16.01.2018 con le Sentenze del T.A.R. delle Marche n. 48/2018 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Società Marche Multiservizi S.p.a. e la n. 49/2019 con la quale è stato accolto il ricorso presentato dalla Società Rieco S.p.a., per le ragioni e nei limiti delle censure esaminate.

Avverso le suddette sentenze, l'ATA e le controparti hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato e tutti i procedimenti d'appello sono stati riuniti ed esaminati nella pubblica udienza tenutasi

il 27/09/2018 avanti al Collegio Giudicante della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, che si è espresso rispettivamente con sentenza n. 6459/2018 e n. 6456/2018 confermando l'annullamento della delibera di affidamento in house del servizio, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle espresse dal Tribunale amministrativo.

Dopo aver preso atto delle Sentenze del Consiglio di Stato, l'Assemblea Territoriale D'Ambito con la Deliberazione n. 2 del 11.02.2019 disponeva di procedere alla predisposizione del documento contenente le scelte fondamentali relative al modello gestionale, in particolare modalità di raccolta, scelte impiantistiche, con relativo piano economico-finanziario e quant'altro necessario al fine della redazione della relazione di congruità, dando mandato al Direttore di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di sottoporre all'Assemblea il documento per l'approvazione entro il 31/07/2019. Inoltre veniva dato mandato al Direttore di valutare la sussistenza delle condizioni di costituzione di una collaborazione tra le società pubbliche della provincia di Ancona che operano nel settore del ciclo integrato dei rifiuti nelle forme consentite dalla legge.

Veniva confermata la continuità dell'indirizzo dell'Assemblea di valutare in sede istruttoria, inter alia, la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento con il modello dell'in house ad un nuovo costituendo potenziale gestore unico, essendo comunque subordinato (e rimandato) l'effettivo affidamento con il suddetto modello di gestione del servizio solo all'esito positivo e soddisfacente dell'attività istruttoria rimessa alla struttura dell'ATA ed inoltre di dar mandato al Direttore di avviare le attività istruttorie della struttura dell'ATA, in esecuzione delle Sentenze del Consiglio di Stato nonché in ottemperanza all'intervenuta normativa e regolazione di settore, ivi comprese le eventuali necessarie interlocuzioni con i vari soggetti istituzionali di riferimento, funzionali alla predisposizione della proposta di delibera, da sottoporre ad una prossima Assemblea ragionevolmente entro il 31 dicembre 2019, per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Infine nella prospettiva dell'adozione entro il 31.12.2019 della delibera dell'Assemblea dell'ATA per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, allineandovi tutte le gestioni in scadenza, delle quali l'ATA sia stazione appaltante, veniva disposta un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2019 del servizio delle varie gestioni esistenti arrivate (o che arriveranno) a scadenza anche al fine di salvaguardare la salute dei cittadini e la tutela ambientale nei territori interessati, prevenendo ed evitando situazioni di emergenza ambientale ed igienico sanitarie conseguenti all'interruzione del servizio entro il periodo sopraindicato per l'affidamento.

In data 21 novembre 2019 con Decreto n. 31, il Presidente dell'Assemblea Territoriale D'Ambito, prendendo atto dello stato di attuazione della deliberazione n. 2 del 11 febbraio 2019, dava mandato di procedere con le necessarie attività istruttorie che si manifestavano utili all'affidamento del servizio a livello di ATO, proponendo all'approvazione dell'Assemblea il dimensionamento dei diversi servizi e le scelte impiantistiche entro il mese di dicembre, qualora fossero chiuse le consultazioni con i Comuni ed acquisiti i necessari pareri.

Pertanto proponeva all'Assemblea l'adozione Piano d'ambito gestione rifiuti dell'ATO 2 Ancona entro il prossimo mese di marzo 2020, proseguendo così l'iter di approvazione del Piano suddetto, come stabilito dalla Regione Marche.

Infine disponeva nella prospettiva dell'adozione entro il 31.12.2020 della delibera dell'Assemblea dell'ATA per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ATO 2 Ancona, un'ulteriore prosecuzione tecnica fino al 31.12.2020 del servizio delle varie gestioni esistenti a scadenza, prevedendo altresì una specifica clausola risolutiva anticipata nel caso si riesca ad addivenire all'affidamento unitario in data antecedente.


In data 18 dicembre 2019, l'Assemblea Territoriale D'Ambito ratificava quanto in precedenza disposto dal Decreto n. 31 del Presidente, confermando pertanto la prosecuzione tecnica degli attuali servizi fino al 31/12/2020 fermo restando confermato l'iter di approvazione del Piano d'Ambito in corso di

definizione.

La Società, pertanto nelle more delle attività ricognitive promosse da ATA volte all'affidamento ad un nuovo costituendo gestore unico con il modello dell'in-house, sta espletando i propri servizi di igiene ambientale sulla base delle proroghe contrattuali ad essa assegnate dai vari Comuni, visto anche quanto disposto da ATA in merito all'ulteriore prosecuzione tecnica concessa fino al 31.12.2020.

Visto lo scenario sopra descritto che si sta delineando e visto il bacino di abitanti serviti nel territorio provinciale di appartenenza, si ritiene che l'Anconambiente costituirà presumibilmente una delle società di riferimento che assumeranno un ruolo centrale nell'ambito del progetto stesso.

#### 1.4 VIVASERVIZI S.P.A.



NATURA GIURIDICA	Società per Azioni
PARTITA IVA	02191980420
CODICE FISCALE	02191980420
DATA COSTITUZIONE	22/03/2014
DATA SCADENZA	31/12/2030
CAMERA DI COMMERCIO	167954
SEDE LEGALE	Via del Commercio 29 – 60127 Ancona
TELEFONO	071 -2893286
SITO WEB	<a href="http://www.vivaservizi.it">http://www.vivaservizi.it</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	<a href="mailto:segreteria@pec.vivaservizi.it">segreteria@pec.vivaservizi.it</a>
CAPITALE SOCIALE	Euro 55.676.573
ATTIVITA'	Gestione del servizio idrico integrato e distribuzione gas metano La gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione, vendita di acqua ad usi plurimi, fognatura e depurazione delle acque reflue compresa la realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione di detti servizi Codice Ateco 360000

##### 1.4.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019 la società **Vivaservizi S.p.A.** ( Multiservizi S.p.A. fino al 6 novembre 2018) produce servizi di interesse generale di cui all'art.4, comma 2, del TUSP,

*Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2018*



strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP.

Pertanto sono rispettati contestualmente il vincolo di scopo funzionale (art.4, comma 1) ed il vincolo di attività (art.4, comma 2) e di conseguenza risulta rispettata l'ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del TUSP.


Posto che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n.175/2016, e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Fabriano ai sensi dell'art.4, comma 1, del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 5 membri. Posto che il numero medio dei dipendenti nell'anno 2018 è pari a 361,75 unità, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2018, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;
- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la società Vivaservizi S.p.A. non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente. In riferimento al ramo ambiente si rimanda a quanto sopra riportato e a quanto esplicitato in riferimento alla partecipazione in Anconambiente s.p.a.;
- nel triennio precedente 2016-2018 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2°, lett. f), del TUSP, gli indicatori quali-quantitativi utilizzati per misurare e monitorare lo stato di salute della gestione imprenditoriale della Vivaservizi S.p.A. dal punto di vista economico - finanziario e patrimoniale nell'ottica della misurazione del rischio di crisi aziendale, come riportati nella relazione sulla gestione al bilancio 2018, indicano una valutazione assolutamente positiva sullo stato di salute della società;
- ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera g) non esiste la possibilità di aggregare Vivaservizi S.p.A. con altre società operanti in settori omogenei sul territorio locale.

#### **1.4.2 Interventi di razionalizzazione.**

Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019, la partecipazione nella società **Vivaservizi S.p.A.** (Multiservizi S.p.A. fino al 6 novembre 2018) viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

## 1.5 MECCANO S. CONS.LE P.A.



NATURA GIURIDICA	Società consortile per azioni
PARTITA IVA	01146570427
CODICE FISCALE	01146570427
DATA COSTITUZIONE	25/11/1988
DATA SCADENZA	31/12/2050
CAMERA DI COMMERCIO	111512
SEDE LEGALE	Via G. Ceresani n. 1 - 60044 Fabriano
SITO WEB	<a href="http://www.meccano.it/">http://www.meccano.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	MECCANO.SPA@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 798.660,00
ATTIVITA'	La società non ha scopo di lucro. È una società di servizi per la piccola e media impresa finalizzato alla promozione, all'attivazione e al coordinamento dell'innovazione nel campo industriale. Opera in sinergia con esperti di grandi aziende, università ed istituzioni scientifiche. Il know-how tecnologico e scientifico in materia di innovazione nell'industria meccanica, trasferito alla piccola e media industria Codice Ateco721909

### 1.5.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

Secondo quanto riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019, posto che la **Meccano soc. con.le pa** rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP e più specificatamente nella categoria di cui all'art. 4, comma 8 del TUSP, con riferimento all'analisi della partecipazione nella società in considerazione degli altri parametri di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, si rileva che:

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera b), l'amministrazione della società è attualmente affidata ad un consiglio di amministrazione composto da sette componenti. Posto che il numero medio


dei dipendenti nell'anno 2018 è pari a 34,3 unità, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2018, è rispettato il parametro di cui alla lett. b) della disposizione sopra richiamata;

- ai sensi dell'art.20, comma 2, lettera c), la Meccano soc. con.le pa non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- nel triennio precedente 2016-2018 la società ha conseguito un fatturato medio superiore a cinquecentomila euro (articolo 20, comma 2, lettera d);
- la società non ha realizzato risultati negativi in quattro dei cinque esercizi precedenti (articolo 20, comma 2, lettera e);
- con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP, si rileva che, come riportato nella relazione sulla gestione al bilancio 2018, la società evidenzia che i risultati raggiunti dalle varie aree produttive ormai consolidate all'interno di Meccano mostrano un andamento positivo ed in crescita, grazie anche alla razionalizzazione di alcuni processi interni e relativi costi su cui tuttavia si continuerà a lavorare anche per l'esercizio 2019. In considerazione di quanto sopra esposto e delle attività previste per l'esercizio 2019, il Consiglio di Amministrazione, per quanto riguarda la prospettiva della continuità aziendale, fa presente che dal punto di vista economico/gestionale non sussistono elementi tali da dover mettere in discussione il proseguimento dell'attività della Società. La situazione finanziaria complessiva richiede comunque un continuo monitoraggio, in quanto permangono debiti tributari non pagati nei termini, gran parte dei quali rateizzati e le cui rate ad oggi sono state regolarmente onorate.

### **1.5.2 Interventi di razionalizzazione.**

Per quanto sopra esposto, così come dettagliatamente riportato nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019, la partecipazione nella società **Meccano soc. con.le pa** viene mantenuta senza la necessità di interventi di razionalizzazione.

## 1.6 COLLI ESINI SAN VICINO SOC. CONS. A R.L.



NATURA GIURIDICA	Società consortile a responsabilità limitata
PARTITA IVA	01119560439
CODICE FISCALE	01119560439
DATA COSTITUZIONE	12/09/1991
DATA SCADENZA	31/12/2030
CAMERA DI COMMERCIO	111512
SEDE LEGALE	Piazza Baldini n. 1 – 62021 Apiro
SITO WEB	<a href="http://www.colliesini.it/">http://www.colliesini.it/</a>
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	COLLIESINI@LEGALMAIL.IT
CAPITALE SOCIALE	Euro 95.636,00
ATTIVITA'	La società indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione nell'area interessata dall'attuazione del programma LEADER, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi dell'Unione Europea e dei piani di sviluppo regionali, provinciali e locali. In particolare offre servizi di interesse generale quali l'animazione e la promozione dello sviluppo rurale, la formazione professionale, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, il sostegno alle piccole e medie imprese, allo sviluppo ed all'innovazione del sistema agricolo locale, all'artigianato ed ai servizi zionali Codice Ateco 70.22.09

### **1.6.1 Valutazione condizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016: esclusione dalla revisione ordinaria ai sensi dell'art.26, comma 6-bis del D.Lgs. n.175/2016**

Con l'art. 1, comma 724 della Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019), è stato aggiunto all'art. 26 del D.Lgs. n.175/2016 "Altre disposizioni transitorie" il comma 6-bis che ha stabilito la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 20 alle società a partecipazione pubblica di cui all'art.4, comma 6.

Pertanto, come riportato dettagliatamente nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019, poiché il GAL Colli Esini San Vicino soc.cons. mista a r.l. rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 6 del TUSP, per le motivazioni sopra riportate, la stessa è esclusa dalla revisione periodica delle partecipate di cui all'art. 20 del TUSP ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del TUSP.

**Il Dirigente**  
**Settore "Risorse e Servizi Finanziari"**  
**Dott.ssa Immacolata De Simone**